Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 giugno 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 28 GIUGNO 1950:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1950, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2869)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 28 GIUGNO 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1950. — **Amministrazione provinciale di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cotonificio udinese, S. p. A., in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1950. — **Società dell'alluminio italiano, azionaria in Borgofranco d'Ivrea:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società stabilimenti Gabellini, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1950. — **Società per azioni Strade Ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1950.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto 5 aprile 1950
registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1950
registro Esercito n. 13, foglio n. 234.

Il decreto 4 ottobre 1949 (Bollettino ufficiale 1950 dispensa 1ª) è rettificato nelle parti relative ai nominativi sottonotati come è qui di seguito indicato:

BARSI Osvaldo di Andrea, da Bagni di Lucca (Lucca), classe 1916, alpino, 2° Alpini, battaglione « Dronero » (*alla memoria*). — Il grado militare è così rettificato: *caporal maggiore.*

BRANGERO Lorenzo fu Pietro, da Argnello (Cuneo), classe 1917, alpino, 2° Alpini, battaglione « Borgo San Dalmazzo ». — Il grado militare è così rettificato: *caporal maggiore*

GIRAUDO Giuseppe di Giuseppe, da Cuneo, classe 1912, sergente 2° Alpini, 22ª Sezione salmerie. — Rettifica: GIRAUDO Giuseppe di *Cesare*, ecc.

MASSA Luigi di Tommaso, da Ovada (Alessandria), classe 1915, sergente, 4° battaglione misto genio alpino. — Rettifica: MASSA Luigi di *Tomaso*, ecc.

MONDINO Michele di Luigi, da Cuneo, classe 1917, caporal maggiore, 2° Alpini, battaglione « Dronero ». — Il grado militare è così rettificato: *sergente.*

PASCHIERO Riccardo fu Bartolomeo, da Cuneo, classe 1916, sergente, 2° Alpini battaglione « Dronero ». — L'anno di nascita è così rettificato: « 1917 ».

PIGAGLIO Marcello fu Giuseppe, da Vinadio (Cuneo), classe 1917, alpino, 2° Alpini, battaglione « Borgo San Dalmazzo ». — Rettifica: PIGAGLIO Marcello *di* Giuseppe, ecc.

BERNARD Chiaffredo di Matteo, da Bellino (Cuneo), classe 1917, sergente, 2° Alpini, battaglione « Saluzzo ». — Rettifica: BERNARD Chiaffredo *fu* Matteo, ecc.

GIANNETTI Massimo di Antonio, da Tresana (Apuania), classe 1914, alpino, 2° Alpini, 22ª Sezione salmerie. — Rettifica: *GIANETTI*, ecc

TONELLI Ivo di Ovidio, da Langhirano (Parma), classe 1915, caporal maggiore, 4° battaglione misto genio alpino. — Rettifica: TONELLI *Lino*, ecc.

VIADA Giuseppe di Giov. Battista, classe 1922, geniere, 4° battaglione misto genio alpino. — Il grado militare è così rettificato: *caporale.*

BILLIA Raffaele di Sebastiano, da Lucca, classe 1917, caporal maggiore, 2° Alpini, battaglione « Saluzzo ». — Rettifica: *BILIA* Raffaele di *Sabino*, ecc.

AMIDEI Giuseppe di Giovanni, da Borgo a Mezzano (Lucca), classe 1918, caporale maggiore, 2° Alpini, battaglione « Saluzzo ». — Rettifica: AMIDEI Giuseppe *fu* Giovanni, ecc.

DONALISIO Giorgio di Giovanni, da Cervasca (Cuneo), classe 1922, soldato, 201° autoreparto. — Rettifica: DONALISIO Giorgio di *Giacomo*, ecc.

GRIBAUDO Matteo di Giovanni, da Vignolo (Cuneo), classe 1915, 2° Alpini, battaglione « Borgo San Dalmazzo ». — Rettifica: *CHIBAUDO* Matteo di *Battista*, ecc.

PECCOLI Gino di Carlo, da Lucca, classe 1912, soldato, 2° Alpini, battaglione « Saluzzo ». — Rettifica: *PECCIOLI* Gino *fu* Carlo, ecc

MONACO Paride di Ricciardino. — Rettifica: MONACO Paride di *Riccialdino*.

(2705)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1950, n. 372.

Concessione di un contributo straordinario di L. 20.000.000 a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino, per l'esercizio finanziario 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo straordinario di lire 20.000.000 (venti milioni) per l'esercizio finanziario 1948-49 all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino.

Art. 2.

La spesa relativa alla concessione del contributo di cui all'articolo precedente farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50 e sarà compensata mediante riduzione per un equivalente importo del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 25 maggio 1950, n. 373.

Modificazione alle disposizioni per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il comma terzo dell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 10 dicembre 1947, n. 1482, è modificato come appresso:

« La relativa spesa non potrà eccedere la misura dello 0,50 per cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario del periodo suddetto per l'esecuzione di opere di bonifica ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 maggio 1950, n. 374.

Ripristino delle borse merci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' ripristinata la facoltà di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio.

Il Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette.

Art. 2.

Le borse merci, istituite a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 3 giugno 1950, n. 375.

Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra.

Art. 2.

A tutti coloro — anche non militari — che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano stati menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni od infermità incontrate per fatto di guerra sono estese le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

c) agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Art. 4.

Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi militari e civili di guerra, è istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:

a) dal consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

b) dal medico provinciale;

c) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

d) da un invalido di cui al precedente art. 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

e) da un invalido di cui al precedente art. 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

I componenti di cui alle lettere d), e) ed f) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sarà formato per ciascuna delle categorie di invalidi previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

Art. 6.

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente, dovranno, all'atto della domanda d'iscrizione, presentare alla competente rappresentanza:

1) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Art. 7.

L'invalido od il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidità stessa in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà determinata la composizione del Collegio medico provinciale, del quale farà parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche Amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sarà nominato dal Ministro competente.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei Collegi medici.

Art. 8.

La rappresentanza dell'Opera nazionale presso la quale è iscritto l'invalido rilascerà all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale della rispettiva categoria dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

1) numero d'ordine di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 5;

2) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del titolare;

3) categoria e voce della invalidità risultante: a) dal libretto di pensione; b) dal referto medico collegiale;

4) grado di rieducazione professionale;

5) grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 6, n. 3, e all'art. 7;

7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

Art. 9.

Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti di gruppo *A* e *B* o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'art. 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'art. 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali di gruppo C o di ordine e i posti di subalterno saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'art. 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'art. 2, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 45° anno.

Art. 10.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare, in rapporto alla categoria di operai permanenti, invalidi di guerra di cui all'art. 1 nella proporzione del 6 per cento ed invalidi di cui all'art. 2 nella proporzione del 3 per cento.

Le stesse percentuali si applicano distintamente anche in rapporto agli operai temporanei.

Nel numero degli operai validi permanenti e temporanei si calcola anche il personale femminile.

Art. 11.

Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto da cui risulti da una parte il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e quello degli invalidi di guerra che occupano tali posti e dall'altra il numero del personale non di ruolo in servizio alla predetta data, distinto per categoria, nonchè degli invalidi in servizio non di ruolo. Dovranno inoltre inviare, entro il termine di cui sopra, un elenco nominativo di tutti gli invalidi in servizio alla data medesima, distinto secondo i gruppi e le categorie di impiego cui appartengono.

Entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno le Amministrazioni di cui al primo comma sono tenute a comunicare agli organi suindicati le variazioni verificatesi nel semestre precedente.

Gli Enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra e le relative variazioni ai prefetti ed alle rappresentanze provinciali competenti dell'Opera invalidi.

Gli elenchi, le variazioni e i prospetti di cui al presente articolo, dovranno essere compilati e trasmessi distinti secondo le categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 12.

Le disposizioni dell'art. 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione, od esercitati da Enti pubblici locali.

Le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

	Percentuale invalidi di guerra	
Categorie d'impiego nelle Ferrovie dello Stato:	di cui all'art. 1	di cui all'art. 2
guardasala	10 %	5 %
manovali (per funzioni di inservienti chiamatori, ecc.)	6 %	3 %
cantonieri (per servizi accessori)	6 %	3 %
operai ed aiutanti operai	6 %	3 %
Categorie di impiego nei servizi pubblici di trasporto in concessione:		
guardie e custodi in genere delle stazioni	10 %	5 %
portieri	30 %	15 %
inservienti	30 %	15 %
manovali (per funzioni di custodi, fattorini, guarda cancelli, chiamatori, ecc.)	6 %	3 %
cantonieri (per servizi accessori)	6 %	3 %
operai ed aiutanti operai	6 %	3 %

I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, s'intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, filovie, funicolari e funivie.

Art. 13.

Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato, sarà computato come anzianità di servizio agli effetti dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1913, n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano ancora conseguito l'idoneità all'esercizio del notariato.

Le condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto dal medico provinciale che lo presiede, e da due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14.

Tutti i privati datori di lavoro i quali abbiano alle loro dipendenze come operai ed impiegati più di dieci persone di qualsiasi età e sesso, sono tenuti ad occupare, nella proporzione del 6 per cento, invalidi di guerra di cui all'art. 1 della presente legge e, nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi di ambo i sessi di cui all'art. 2.

I datori di lavoro i quali, per la particolare natura e modalità della propria attività, occupano in prevalenza personale femminile, sono tenuti ad occupare in-

validi di cui all'art. 1 nella proporzione del 3 per cento del personale maschile ed invalidi di sesso maschile di cui all'art. 2 nella proporzione del 2 per cento del personale maschile, nonchè invalidi di sesso femminile di cui all'art. 2 nella proporzione del 3 per cento del personale femminile.

Le frazioni percentuali superiori al 0,50 per cento sono considerate unità.

Le imprese di navigazione marittima ed aerea non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le aziende che, per le speciali loro condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dal l'obbligo dell'assunzione.

Le relative domande dovranno essere presentate alla rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale, e su di esse la sede centrale dell'Opera, sentiti i Consigli direttivi di tutte le rappresentanze interessate di cui all'art. 3 della presente legge, dovrà esprimere il suo motivato parere.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 16.

I datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno — quando non vi abbiano provveduto direttamente — rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dei l'Opera nazionale invalidi di guerra.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta della sede centrale dell'Opera, potrà, in mancanza di disponibilità da parte delle rappresentanze provinciali cui è stata rivolta la richiesta, autorizzare l'invio del personale invalido eventualmente disponibile in altre provincie.

Art. 17.

Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 sono tenuti ad inviare alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2) le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è iscritto.

Le denuncie di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro la prima decade dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno e quelle di cui al n. 2 dovranno essere distintamente riferite agli invalidi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

I violatori della presente norma saranno puniti con una ammenda da L. 5000 a L. 50.000.

Art. 18.

Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre provincie, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denuncie di cui al precedente art. 17 distintamente per le singole provincie alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero, sentita l'Opera nazionale invalidi, per quanto concerne la categoria degli impiegati, tenuto conto del numero degli invalidi disponibili in ogni provincia, può consentire che un'azienda assuma in una provincia un numero di invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre provincie.

Per quanto si riferisce, invece, alla mano d'opera, solo in casi eccezionali e previa motivata e documentata richiesta, potrà essere consentita la facoltà di cui al comma precedente. In tal caso il provvedimento ministeriale dovrà specificare le provincie in cui l'azienda è autorizzata ad assumere un numero di invalidi superiore a quello prescritto, a copertura del numero non assunto in altre provincie.

Le domande di compensazione dovranno essere rinnovate ogni anno entro il mese di gennaio, ed ogni eventuale variazione nel corso dell'anno dovrà anche essere autorizzata dallo stesso Ministero.

Art. 19.

I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di quattro mesi per gli operai e di otto mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende.

Art. 21.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti.

Art. 22.

I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti con un'ammenda da L. 1500 a L. 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Art. 23.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 17 e 22 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'art. 4 della presente legge, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni all'art. 17 l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito all'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria.

Art. 24.

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.

Per le quote spettanti agli scopritori delle contravvenzioni valgono le norme contenute nel regolamento in applicazione della presente legge.

Art. 25.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Art. 26.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge e che risultino con essa incompatibili.

Art. 27.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato, saranno apportate le opportune modifiche al regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1950

EINAUDI

De Gasperi — Marazza

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 15 giugno 1950, n. 376.

Istituzione negli organici degli ospedali di 1ª e 2ª categoria di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati dalla Scuola nazionale di massaggio di Firenze, con precedenza ai ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Le amministrazioni degli ospedali e dei consorsi di ospedali con non meno di 500 letti, nonchè gli istituti fisioterapici sono tenuti a introdurre negli organici un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da una scuola autorizzata di massaggio, con prefenza ai ciechi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 giugno 1950

EINAUDI

De Gasperi — Scelba

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1950.

Conferma ai Magazzini generali di Livorno, pei ricostruiti impianti di Livorno, via della Cinta Esterna, dell'autorizzazione all'immagazzinamento di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, concessa con precedente decreto Ministeriale 30 giugno 1927.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali di Livorno pel deposito di merci varie estere, nazionali e nazionalizzate;

Considerato che i detti Magazzini furono gravemente distrutti a seguito degli eventi bellici e ch'essi iniziarono, a riedificazione avvenuta, la loro nuova attività nel novembre 1947;

Ritenuta l'opportunità di confermare per gli impianti come sopra ricostruiti l'autorizzazione concessa ai Magazzini generali di Livorno col citato decreto Ministeriale 30 giugno 1927;

Visto il parere espresso al riguardo dal competente Ufficio del genio civile e intesa la Camera di commercio, industria e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' confermata ai Magazzini generali di Livorno, pei ricostruiti impianti di via della Cinta Esterna, l'autorizzazione concessa col decreto Ministeriale 30 giugno 1927, di cui nelle premesse.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che dai Magazzini generali di Livorno è stata prestata la cauzione di cui all'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, nell'ammontare di L. 1.800.000, fissato dalla Camera di commercio, mediante fidejussione bancaria rilasciata dalla locale Cassa di risparmio.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(2818)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1950.

Trasferimento del comune di Formicola dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Capua a quelli di Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Capua, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Formicola un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Santa Maria Capua Vetere;

Decreta:

Il comune di Formicola viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Capua a quella dei corrispondenti uffici di Santa Maria Capua Vetere.

Roma, addì 5 maggio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1950
Registro Finanze n. 11, foglio n. 382. — LESEN

(2843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1950, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Prezioso Mauro, avverso il provvedimento di licenziamento dal posto di salariato alle dipendenze dell'Amministrazione militare marittima (Comando dell'arsenale militare marittimo di Taranto).

(2751)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo, con sede in Gambolò, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1950, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo, con sede in Gambolò, ed è stato nominato commissario il rag. Aldo Moroni.

(2819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E' stato denunziato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 101176, di annue L. 14, intestato a Iacono Sebastiano fu Francesco, domiciliato a Cattolica Eraclea (Girgenti).

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 19 giugno 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2822)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato titolo provvisorio di buoni del Tesoro novennali 5 % 1959:

Numero e serie: Serie D.Nº 90.117 — Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato lo smarrimento: Trotta Arveno fu Vincenzo, domiciliato a Roma in via Pantheon, 57 — Capitale nominale: L. 100.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello provvisorio smarrito.

Roma, addì 19 giugno 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2823)

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali
(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 46.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi ricevuta semestrali di scadenza 1° gennaio al 1° luglio 1947; 1° gennaio al 1° luglio 1948, di L. 372,75 ciascuno, relativi al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 511155, intestato alla Società anonima G.A.S.P.I.C.E. con sede in Roma, ipotecata per cauzione.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che si siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi maturati a chi di ragione.

Roma, addì 19 giugno 1950

(2824) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 119

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 giugno 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,50
» Firenze	624,80	143,25
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	144 —
» Napoli	624,60	142,90
» Palermo	624,80	143,75
» Roma	624,78	144,10
» Torino	624,82	144 —
» Trieste	624,80	143,50
» Venezia	624,80	143,50

Media dei titoli del 28 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,525
Id. 3,50 % 1902	70,275
Id. 3 % lordo	51,80
Id. 5 % 1935	100,35
Redimibile 3,50 % 1934	74,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,10
Id. 3,50 % Ricostruzione) (ex tagliando)	72 —
Id. 5 % Ricostruzione)	96,95
Id. 5 % 1936	95,625
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,575
Id. 5 % convertiti 1951	99,975
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,975

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 giugno 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 144,05

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1950, numero 60185/20400.12.24, relativo alla designazione della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cosenza;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità in data 16 maggio 1950, n. 5228/Ag.12, con la quale si comunica che il prof. Mazzini Pergola, impegnato altrove, è impossibilato a prendere parte ai lavori in seno alla Commissione giudicatrice per il concorso in parola;

Decreta:

Il dott. Franco Scanga, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, è nominato membro della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cosenza, in sostituzione del prof. Mazzini Pergola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Cosenza.

Roma, addì 26 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2735)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo B) indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1950;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine utile (12 giugno 1950) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice ragioniere di artiglieria (grado 11°, gruppo *B*) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 2 aprile 1950, è prorogato all'11 luglio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1950
Registro Esercito n. 20, foglio n. 14. — TEMPESTA

(2854)

Concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo B) riservato al personale statale di ruolo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, di disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estesione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 12 aprile 1949, n 149, concernente revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 48143/12106/2 del 14 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere geometra (grado 11°, gruppo *B*) riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4.

Dal concorso stesso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito,

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile ante-

riormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e dei reduci dalla deportazione.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di fare riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti

1. Titolo di studio:

licenza liceale o d'Istituto tecnico.

Il predetto titolo di studio dovrà essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale dovrà risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

Le firme del notaio e del capo dell'Istituto dovranno essere legalizzate rispettivamente dalla competente autorità giudiziaria e dal competente provveditore agli studi.

Qualora l'aspirante si trovi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del medesimo per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti Istituti di istruzione.

2. Copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita dalla prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

3. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali ed i militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva non hanno ancora prestato servizio militare debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare, se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente commissario di leva.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta da bollo da L. 24) da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, munita della marca da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore Marina;

d) gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati la dichiarazione rilasciata dall'autorità militare competente dalla quale risulti che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), e, in mancanza l'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (limitatamente agli iscritti all'Opera stessa) nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli dell'Opera. Tale attestazione dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero, che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia dove hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

n) i reduci dalla deportazione, l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

4. — Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali, però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra.

5. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

6. — Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui ai numeri 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con succesivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato un funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno di quattro prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di non meno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dello articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1950
Registro Esercito n. 19, foglio n. 140. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE E GRAFICHE

1. — *Componimento di italiano.*

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

2. — *Prova grafica di disegno architettonico.*

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezione di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del progetto il candidato dovrà dare prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

3. — *Prova grafica e disegno topografico.*

Segni convenzionali. Formazioni delle scale. Esecuzione di disegno a penna ed a matita. Copia e riduzione di disegni.

4. — *Prova scritta di estimo.*

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a cultura ordinaria di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere, con metodo razionale, alle occorrenti valutazioni.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio il Colombo, il Marzocchi, ecc.), nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

a) Matematica. Estimo. Topografia. Costruzione.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926 relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla Sezione di agrimensura degli Istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'Amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili.

Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti. Le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione, assestamento del bilancio e rendiconto generale consultivo. Norme generali. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro: PACCIARDI

(2856)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1950.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 in data 2 maggio 1950, con il quale veniva indetto il concorso per titoli per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca;

Considerato che l'Amministrazione della provincia di Lucca intende avvalersi per la nomina del segretario della disposizione transitoria contenuta nell'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'anzidetto bando di concorso;

Decreta:

Il bando di concorso per titoli per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Lucca, è revocato.

Roma, addì 15 giugno 1950

Il Ministro: SCELBA

(2857)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contenuta nella lettera n. 75389/12106-2-8 del 30 marzo 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*).

Al concorso stesso possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà di economia e commercio di una università della Repubblica, o dalla Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, oppure il diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto superiore navale di Napoli Sezione armamento.

I candidati che sono provvisti del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari dovranno, altresì, dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la sezione commerciale di un istituto tecnico della Repubblica oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma:

1) laurea in giurisprudenza, in scienze matematiche od in matematica e fisica conseguite in una università della Repubblica;

2) laurea in scienze coloniali;

3) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara, laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni sessanta successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), alla Intendenza di finanza della propria Provincia, oppure, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, alla autorità competente.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare le domande nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire la domanda nel termine suddetto a mezzo dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

Nelle domande i concorrenti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede del Ministero o, in quanto necessario, qualsiasi altra residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti; debitamente legalizzati, ove prescritto:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e alla guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

f) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 ed 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo, purchè risultino decorati al valore militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

h) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati;

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni;

m) a quarantacinque anni, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio ora detto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, i quali dovranno produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciata con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi, autenticata dai superiori gerarchici.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. — Diploma originale o copia autentica di uno dei diploma di laurea indicati nell'art. 2, nonchè diploma originale di ragioniere o copia autentica di esso per i candidati di cui al comma secondo e terzo dello stesso articolo.

3. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. — Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. — Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60.

7. — Certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati od invalidi produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. — Estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitarmente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati dalle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) un estratto del foglio matricolare, munito di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Coloro che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina od all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalle circolari 3 luglio 1948, n. 27.200 dello Stato Maggiore della Marina e 8 luglio 1948, n. 202.860 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui ai due comma precedenti, entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare le dichiarazioni stesse anche oltre il termine suindicato, ma non dopo la data d'inizio della prova orale del presente concorso.

In mancanza di tale documento non potranno usufruire dei relativi benefici.

Gli appartenenti alla categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci della prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento Ministeriale di cui all'articolo 5, del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi delle zone di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f)* del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato (modello 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione (mod. 69) rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. — Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglie numerose, i candidati che rivestono tale qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. — Fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età, dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente ufficio dal quale, risultino le circostanze di cui sopra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 9 dell'art. 4, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 24 del comandante del corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. È ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei predetti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice segretario nella carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si effettueranno a Roma ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà pure a Roma, presso il Ministero del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Sarà, ove occorra, aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918 o legionari fiumani ovvero in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 maggio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e agli invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine o profughi dell'Africa italiana ovvero a coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifiche da mine o ad operazioni di rastrellamenti o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine, agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra o a coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 3 settembre 1947, n. 1488, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 marzo 1948, n. 1180.

Per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria e alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del decreto legislativo luogotenenziale 10 gennaio 1946, n. 46, i quali saranno invece nominati vice segretari, con riserva di anzianità.

Tanto i vice segretari che i vice segretari in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito e saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 14.

Ai vice segretari in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può

eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. Salvo il disposto dell'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Alla fine del periodo di prova i vice segretari in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice segretario (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1950
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 207. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1. Diritto costituzionale ed amministrativo;
2. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte seconda:
Scienza delle finanze - economia politica - statistica metodologica.

Parte terza:
Computisteria e ragioneria - contabilità di Stato.

PROVA ORALE

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali.
3. Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Roma, addì 17 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2858)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032/San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Carlo Vanzulli (29°), Cesare Preite (35°), Giuseppe Casale (37°), Nicola Geracioti (43°) e Luigi Bolognini (60°), hanno rinunziato alla nomina per la sede di Taino Lisanza;

Considerato che il dott. Michele Carolillo, 61° graduato, è decaduto dalla nomina per la stessa sede;

Visto che il dott. Giuseppe Galli, domiciliato a Saronno, via Girola, 19, 64° graduato, ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Galli, domiciliato a Saronno, è assegnato alla condotta medica consorziale di Taino con Lisanza di Sesto Calende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo consorzio.

Varese, addì 10 giugno 1950

Il prefetto: VINCENTI

(2837)

PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il Laboratorio chimico provinciale di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio 31077 in data 1° maggio 1949, con il quale venne bandito pubblico concorso ad un posto di assistente presso il Laboratorio chimico provinciale;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto in epigrafe dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice:

dott. Fiore Luisa di Vincenzo con punti 107,75/150.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Siena.

Siena, addì 7 giugno 1950

Il Prefetto.

(2834)

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il Laboratorio provinciale medico micrografico di Siena.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i decreti prefettizi 2856 del 31 dicembre 1940 e 11301 del 13 maggio 1949, con i quali veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad posto di assistente presso il Laboratorio provinciale medico micrografico;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti, dichiarati idonei dalla Commissione, al posto di assistente presso il Laboratorio provinciale medico micrografico:

Forconi dott. Vittoria di Giovanni con punti 99/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 7 giugno 1950

Il Prefetto.

(2835)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.